



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 23 del Registro - Seduta del giorno 15.10.2020

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma tariffe anno 2019 e approvazione scadenze di pagamento.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 19,00, in JOPPOLO GIANCAXIO, a seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell' O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MUSSO NICOLETTA MARIA STEFANIA (Presidente del Consiglio)	X	
CAMILLERI ANGELA (Consigliere)		X
SACCO WALTER (Consigliere)	X	
PORTELLA KATIA (Consigliere)	X	
FLORIDDIA ROSALIA (Consigliere)		X
CACCIATORE GIACOMO (Consigliere)	X	
PISTONE VALENTINA ALFONSA (Consigliere)		X
ABISSI CALOGERO (Consigliere)		X
CACCIATORE MARIANGELA (Consigliere)		X
GIGLIONE GIUSEPPE ANTONINO (Consigliere)	X	

Assume la presidenza la Sig.ra Musso Nicoletta, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n°05 consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a temine dell'art.30 della L.R. n° 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata ;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Sacco, Cacciatore Giacomo e Giglione Giuseppe A.

Si da atto della presenza del Sindaco e dell'Assessore Migliara.

A questo punto, il Presidente dà lettura della proposta del 5) punto dell'O.d.G. : **“Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma tariffe anno 2019 e approvazione scadenze di pagamento”**.

- Ultimata la lettura il **Presidente**, invita i Consiglieri ad intervenire;
- Prende la parola **la Dott.ssa Burgio**: *“Ne abbiamo già parlato nella seduta precedente, le tariffe TARI vengono confermate quelle del 2019 in attesa del nuovo piano finanziario che sarà redatto secondo le nuove disposizioni, dovrà essere vidimato dall'SRR e approvato entro il 31 dicembre e se c'è una tariffa maggiore, la differenza la possiamo ammortizzare negli anni 2021, 2022 e 2023. Anche il Revisore ha espresso parere favorevole”*.
- **Il Consigliere Sacco Walter** : *“Assieme al Consigliere Giglione, in sede di Commissione Consiliare, volevamo fare la proposta, se possibile, di spostare la scadenza dell'ultima rata TARI del 31 dicembre 2020, al 31 Gennaio 2021”*.
- **La Dott.ssa Burgio**: *“Il discorso è che abbiamo rimandato nel corso di questo anno, gli introiti di tutte le imposte e ci troviamo un poco in difficoltà con la cassa”*
- Interviene il **Segretario Dott.ssa Vella**: *“Se è una proposta da porre ai voti, occorre acquisire i dovuti pareri”*.
- Prende la parola il **Revisore Dott. Massimiliano Rosa**: *“Parlo in generale, non voglio entrare nel merito di una decisione, penso politica. Questo tipo di spostamenti, variazioni, effettuati a cavallo di due anni, che andrebbero a generare una variazione di cassa, lo possono fare i Comuni che hanno una situazione di cassa florida, che non usufruiscono di anticipazioni di tesoreria. E' una situazione un po' complicata anche perché i riflessi di una simile decisione, non la vedrete nell'immediato ma quando andremo ad approvare il bilancio del prossimo anno, ci saranno dei problemi: io la sconsiglierei”*.
- **Il Consigliere Sacco Walter** : *“Dopo queste valutazioni, lascerei la scadenza al 31 Dicembre”*.
- Interviene il **Consigliere Giglione Giuseppe A.** : *“Abbiamo parlato nella precedente seduta che con la Legge Finanziaria Regionale è stato istituito il Fondo perequativo che consentirà ai comuni di compensare le minori entrate determinate dalla riduzione dei tributi locali per gli esercizi commerciali penalizzati dall'emergenza coronavirus. In sede di Commissione Consiliare, abbiamo chiesto di inserire almeno lo sgravio delle imposte per le attività commerciali relativamente al periodo di chiusura”*.
- Interviene il **Sindaco**: *“E' stato già fatto, gli uffici hanno inserito in questa proposta le agevolazioni per gli esercizi commerciali, addirittura per 4 mesi. Volevo anche chiarire, visto che sono stato accusato di non essere presente in Consiglio, che gli Assessori in mia assenza mi rappresentano perfettamente. Se devo dire qualcosa, sono diretto a differenza di tanti altri. Considerato che è stato sostenuto che le tariffe applicate agli esercizi commerciali sono “ridicole”, mi aspettavo che dopo esservi confrontati in commissione, sareste venuti con delle proposte valide, invece niente di tutto questo. Non bisogna solo parlare, occorre interessarsi a capire perché vengono prese determinate decisioni. Il mio discorso termina qui, perché non voglio alimentare altre polemiche”*.
- Considerato che nessun Consigliere prende la parola, il Presidente pone ai voti la proposta all'ordine del giorno
- Consiglieri presenti e votanti n.05

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n° 04 favorevoli (Musso, Sacco, Portella, Cacciatore Giacomo) n° 0 contrari e n° 1 astenuto (Giglione Giuseppe A.) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario cd assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe TARI anno 2020 – Conferma tariffe anno 2019 e approvazione scadenze di pagamento”**, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta;
-
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Con voti n° 04 favorevoli (Musso, Sacco, Portella, Cacciatore Giacomo) n° 0 contrari e n° 1 astenuto (Giglione Giuseppe A.) espressi in forma palese

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione **NON IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** per mancanza del quorum necessario



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DA: SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Concetta Burgio

PARERE REGOLARITA' TECNICA: Dott.ssa Concetta Burgio

PARERE REGOLARITA' CONTABILE: Dott.ssa Concetta Burgio

OGGETTO	Approvazione tariffe tari anno 2020- Conferma tariffe anno 2019 e approvazione scadenze di pagamento.
----------------	--

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)".

La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera 443 del 31 ottobre 2019. Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.

In particolare, con il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF, giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni.

Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 443/2019 DEL 31/10/2019, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Vista la nota dell'ARERA prot. n. 692 del 04/02/2020

Considerato inoltre che nell'attuale contesto d'incertezza normativa ed economica, non vi sono allo stato le condizioni per poter procedere con l'approvazione delle tariffe TARI secondo i criteri delle Delibere ARERA;

Rilevato che:

L'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

L'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

La norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; Tenuto pertanto conto della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all'emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l'applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per l'anno 2019. Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.03 del 28/03/2018;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021; Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà trovare comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/08/2014 in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, ad approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARI;

Ritenuto altresì di poter disporre ulteriori riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che, a seguito di apposito stanziamento in bilancio rinveniente dalle disposizioni di cui all'art. 112 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "decreto Cura Italia";

Considerato che si rende necessario far pagare la tassa anno 2020 in tre rate e pertanto stabilire le seguenti scadenze di pagamento

- prima rata: 30 ottobre 2020
- seconda rata: 30 novembre 2020
- terza rata: 30 dicembre 2020 •

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020;

Considerato che:

L'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

A norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

A norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

A norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; L'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; • il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Agrigento sull'importo del tributo, nella misura del 5%; • La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Il successivo Decreto Legge n. 34 del 15 maggio 2020 ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 31 luglio 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto. Dato atto che la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell'art. 107 prorogando al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 e che il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha invece disposto l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16/07/2020 con la quale veniva proposta al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ha istituito presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica il Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

Visto che le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che:

- a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
- b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
- c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le disposizioni del comma 2 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 2020 n.9, si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe Tari anno 2020 confermando le stesse dell'anno 2019, come risultanti dall'allegato prospetto (A) ;
- 3) Di definire per l'anno 2020 il versamento in n. 3 rate con le seguenti scadenze
 - prima rata: 30 ottobre 2020
 - seconda rata: 30 novembre 2020
 - terza rata: 30 dicembre 2020 •con versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020;
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


IL PROPONENTE
(Dott.ssa Concetta Burgio)

Prospetto

"A"

Stampa - Data: 07-10-2020 - 11:59:12

	Categoria	sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile	m_eca	a_eca	a_prov	iva
1	1	1	Un componente	DOMESTICA	0,066441	80,973305		°	
2	1	2	Due componenti	DOMESTICA	0,077958	161,946611		°	
3	1	3	Tre componenti	DOMESTICA	0,088588	229,424366		°	
4	1	4	Quattro componenti	DOMESTICA	0,124024	290,154345		°	
5	1	5	Cinque componenti	DOMESTICA	0,098333	364,379875		°	
6	1	6	Sei o piu' componenti	DOMESTICA	0,097447	418,362079		°	
7	2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	NON DOMESTICA				°	
8	2	2	Campeggi, distributori carburanti	NON DOMESTICA				°	
9	2	3	Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA				°	
10	2	4	Esposizioni, autosaloni	NON DOMESTICA	0,026485	0,515305		°	
11	2	5	Alberghi con ristorazione	NON DOMESTICA				°	
12	2	6	Alberghi senza ristorazione	NON DOMESTICA				°	
13	2	7	Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	0,078573	1,339793		°	
14	2	8	Uffici, agenzie, studi professionali	NON DOMESTICA	0,079456	1,355253		°	
15	2	9	Banche ed istituti di credito	NON DOMESTICA				°	
16	2	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	NON DOMESTICA				°	
17	2	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NON DOMESTICA	0,105942	1,717684		°	
18	2	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idra	NON DOMESTICA				°	
19	2	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NON DOMESTICA	0,132427	1,460031		°	
20	2	14	Attività industriali con capannoni di produzione	NON DOMESTICA				°	
21	2	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	NON DOMESTICA	0,059151	1,015151		°	
22	2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	NON DOMESTICA	0,244549	4,185997		°	
23	2	17	Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	0,193344	3,306542		°	
24	2	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	NON DOMESTICA	0,050322	0,858842		°	
25	2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	0,220712	3,950674		°	
26	2	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NON DOMESTICA	0,193344	3,306542		°	
27	2	21	Discoteche, night club	NON DOMESTICA				°	

Pagina 1 di 1



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

P A R E R I

ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziari.

SULLA DELIBERA

Presentata da: **RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Concetta Burgio**

OGGETTO	Approvazione tariffe tari anno 2020- Conferma tariffe anno 2019 e approvazione scadenze di pagamento.
----------------	--

SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Concetta Burgio)




UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**
Ai sensi dell'art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91;

Li

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Concetta Burgio)



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Parere del Revisore Unico

Oggetto: Proposta di approvazione tariffe TARI 2020 – conferma tariffe anno 2019
e approvazione scadenze di pagamento

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di settembre, il sottoscritto Dott. Massimiliano Rosa, Revisore Unico del Comune di Joppolo Giancaxio (AG)

PREMESSO CHE


- in data 26 settembre 2020 ho ricevuto, a mezzo mail da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, la proposta di delibera oggetto del presente parere;

PRESO ATTO

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in Legge 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile



- La medesima norma ha previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dall'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con propria Delibera 443 del 31 ottobre 2019. Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia"), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.
- Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".
- L'Ente, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, intende procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, propone di approvare per l'anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARI, salvo poi approvare, obbligatoriamente il nuovo PEF con le



nuove tariffe entro il 31/12/2020 e ripartire l'eventuale conguaglio nei successivi tre anni a partire dal 2021;

- Le tre scadenze di versamento risultano essere state determinate:
 - 1) prima rata: 30 ottobre 2020
 - 2) seconda rata: 30 novembre 2020;
 - 3) terza rata: 30 dicembre 2020;
 - 4) con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020

VISTI

- Il Regolamento di Contabilità Comunale;
- Il D.LGS. 118/2011;
- L'art. 1, comma 780 della L. n. 160/2019;
- L'articolo 107, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020
- Il Parere di regolarità tecnica del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgio;
- Il Parere di regolarità contabile del Responsabile di Settore dott.ssa Concetta Burgio.

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera esaminata.

RACCOMANDA

L'Ente di predisporre entro e non oltre la scadenza prefissata il nuovo P.E.F. al fine di determinare le nuove e definitive tariffe del tributo

Palermo, 26 settembre 2020

Il Revisore Unico: Dott. Massimiliano Rosa



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali; nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Musso Nicoletta ,Maria, Stefania

Il Consigliere anziano

F.to Sacco Walter

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mercedes Vella

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

— che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

Dalla residenza comunale, li.....

timbro

Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art.12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*);

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44), per quindici giorni consecutivi:

dal..... al.....

☐ è divenuta esecutiva il giorno dell'adozione perché dichiara immediatamente esecutiva (*art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*)

Dalla residenza comunale, li.....

Il Segretario comunale

ORIGINALE AGLI ATTI